

REGOLAMENTO (CEE) N. 4135/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 3039/79 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 122/82 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 31.02 A e 31.05 A III a) della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3039/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino a oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

— il nitrato di sodio naturale nella sottovoce 3102 50 10,

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1979, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 10.

— il nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44%), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco, nella sottovoce 3105 90 10,

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei prodotti precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto, per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate, sia accompagnato da un certificato di denominazione di origine il quale, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio e di premunirsi contro falsificazioni, che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di qualità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata:

— 3102 50 10 del nitrato di sodio naturale,

— 3105 90 10 del nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può